

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**PALLAMANO**  
**DISCIPLINA OLIMPICA**

Proc. n° 8/2021 R.G.P.F.

Proc. n° 06/2021 R.G. Trib.

## **SENTENZA**

### **TRIBUNALE FEDERALE**

### **DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

composto dagli Avv.:

**Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

**Ernesto RUSSO** – Componente

**Emilia GIFFENNI** – Componente

riunitosi telematicamente in data 18 febbraio 2022 alle ore 12:00 per decidere in merito al procedimento disciplinare n° 6/2021, iscritto a carico dei tesserati sigg.<sup>ri</sup> **Alfio Settembre** e **Pierandrea Izzi**,

#### **premesse che**

- 1) il 10 dicembre 2021 il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento dei tesserati **Alfio Settembre** e **Pierandrea Izzi** per violazione degli artt. 1, comma 2; 9, lett. l) e 16, lett. f) e h) del Regolamento federale di Giustizia e Disciplina nonché degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.;
- 2) secondo quanto rappresentato dall'Ufficio inquirente i deferiti avrebbero tenuto, entrambi, una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza, avendo proferito epiteti e parole lesive della personalità, della onorabilità e dell'autorità del Presidente del Comitato Regionale siciliano, sig. Sandro Pagaria, addebitandogli comportamenti riconducibili a uno stereotipo "mafioso"; il sig. Pierandrea Izzi avrebbe tentato, inoltre, di aggredirlo fisicamente;

- 3) in data 2 novembre 2021 i tesserati venivano resi edotti via p.e.c. dell'intendimento, da parte del Procuratore Federale, di procedere al loro deferimento, per aver violato le predette norme federali;
- 4) essi venivano, altresì, informati della facoltà di prendere visione ed estrarre copia presso la Segreteria degli organi di Giustizia FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini, degli atti contenuti nel fascicolo, della facoltà d'inviare memorie difensive e/o documenti entro il 12 novembre 2021, nonché di potersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 45 del R.G.D., ovvero, di richiedere prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale, l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone tipo e misura da convenire con il Procuratore Federale;
- 5) l'8 novembre 2021, a seguito di richiesta inoltrata tramite il legale di fiducia, venivano inviati loro gli atti del procedimento;
- 6) l'11 novembre 2021 il loro difensore faceva pervenire, a mezzo p.e.c., memorie difensive ex art. 44, comma 3 del R.G.D., nelle quali chiedeva: per Izzi, il ridimensionamento della gravità delle contestazioni a suo carico limitandole alle sole frasi offensive rivolte al Pagaria, tenuto conto del comportamento successivo da lui tenuto, in virtù del quale avrebbe tentando più volte di scusarsi e, in subordine, di limitare la sanzione disciplinare a quella già comminata dal Giudice Sportivo; analoga richiesta veniva formulata anche per Settembre;
- 7) la Procura Federale procedeva comunque al deferimento dei tesserati che, in data 10 dicembre 2021, ne venivano informati a mezzo p.e.c.;
- 8) il Presidente del Tribunale fissava l'udienza dibattimentale per il 10 gennaio 2022;
- 9) gli incolpati venivano ritualmente citati ex art. 35, 5° comma del R.G.D. e informati della facoltà di estrarre nuovamente copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni entro il 5 gennaio 2022, nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento;
- 10) in data 4 gennaio 2022 gli incolpati, a mezzo il loro difensore, facevano pervenire via p.e.c. memorie difensive e depositavano una lista di testimoni da escutere;
- 11) all'udienza dibattimentale tenutasi telematicamente il 10 gennaio 2022 comparivano gli incolpati, rappresentati e difesi dall'Avv. Danilo Biancolilla del foro di Siracusa e il Procuratore

Federale aggiunto, Avv. Olindo Lanzara;

12) le parti presenti nulla eccepivano sulla regolarità delle notifiche, per cui il Presidente del Tribunale le sollecitava a formulare le richieste istruttorie che venivano così articolate:

- il Procuratore aggiunto, illustrate brevemente le risultanze dell'istruttoria, non riteneva opportuno escutare testi in contraddittorio;
- il difensore degli incolpati chiedeva, invece, che venisse acquisito un CD Rom con le immagini dell'evento, l'escussione dei testi inseriti in lista, nonché dei sigg.<sup>ri</sup> Pagaria, Ardente e Miceli, già sottoposti ad audizione in fase di indagini;

13) il Tribunale ammetteva la prova documentale richiesta e disponeva procedersi all'esame in contraddittorio dei testi Pagaria, Ardente e Miceli rinviandone lo svolgimento all'udienza del 27 gennaio 2022, riservandosi sulle ulteriori richieste istruttorie;

14) all'udienza del 27 gennaio 2022 risultavano presenti gli incolpati, il loro difensore e il Procuratore Federale titolare, Avv. Giorgia Donata Cappelluto e venivano escussi i testi Pagaria, Ardente e Miceli che, invitati a rispondere in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara n° 36878 del 22 maggio 2021, riferivano, in sintesi, quanto segue:

- **Pagaria:** stava assistendo all'evento sportivo in Tribuna accanto all'assessore allo sport di Petrosino Elena Avallone e altre autorità; Izzi, che era sul campo quale allenatore dell'Aretusa, alla presenza di molte persone - tra cui Ardente e Miceli - pronunciava nei suoi confronti parole offensive lamentandosi del modo in cui era stata organizzata la manifestazione, definita come «*uno schifo*» ... «*conseguenza d'un fenomeno mafioso*», definendo lui stesso con l'epiteto di «*mafioso*»; durante la premiazione Izzi avrebbe anche tentato di aggredirlo, ma senza riuscirci grazie all'intervento di alcune persone presenti; quanto a Settembre, aveva supportato la condotta posta in essere da Izzi senza, tuttavia, partecipare al tentativo di aggressione;
- **Ardente:** Izzi al termine della partita e in occasione della premiazione si avvicinò a Pagaria contestandogli il fatto che si fosse verificato «*un momento mafioso*», tentando, poi, di aggredirlo; Settembre si limitava a dare ragione a Izzi;
- **Miceli:** gli incolpati accusavano Pagaria di aver organizzato una manifestazione non trasparente, che era diventata un «*avvenimento mafioso*»; Izzi aveva tentato di aggredirlo;

- 16) terminata l'escussione l'Avv. Biancolilla insisteva affinché si procedesse all'esame dei testi indicati nella propria lista; il Procuratore si opponeva; il Tribunale respingeva l'istanza ritenendo la causa sufficientemente istruita e sovrabbondante la prova, per cui differiva il dibattimento all'udienza del 18 febbraio 2022 per procedere all'eventuale esame degli incolpati e alla discussione;
- 17) all'udienza del 18 febbraio 2022 erano presenti il Procuratore Federale, l'Avv. Biancolilla e gli incolpati, i quali dichiaravano di non volersi sottoporre a esame;
- 18) veniva quindi chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti invitate a formulare le conclusioni;
- 19) il Procuratore Federale chiedeva applicarsi, a carico del sig. Alfio Settembre, la sanzione dell'inibizione per mesi nove e, a carico del sig. Pierandrea Izzi, l'inibizione per mesi dodici; la difesa chiedeva che entrambi venissero mandati assolti;
- 20) il Tribunale non rilevando la necessità di procedere ad alcun ulteriore adempimento istruttorio d'ufficio all'esito della discussione, si riuniva in Camera di Consiglio per la decisione,

#### **ciò premesso**

il Tribunale pronunciava, all'esito, il seguente dispositivo: *«dichiara, per entrambi, l'azione disciplinare improcedibile perché la stessa non poteva essere iniziata o proseguita»* riservando in 10 giorni il deposito della seguente

### **MOTIVAZIONE**

Esaminati i documenti e le prove dichiarative acquisite, il Tribunale constata come l'azione disciplinare incardinata a carico dei sigg.<sup>ri</sup> Alfio Settembre e Pierandrea Izzi non dovesse essere iniziata né potesse essere proseguita in applicazione del principio del *ne bis in idem*.

Risulta, infatti, agli atti e, in particolare, dal comunicato ufficiale n° 26 del 27 maggio 2021, che i deferiti, sulla base del referto arbitrale steso al termine della gara n° 36878 del 22 maggio 2021, venivano squalificati dal Giudice Sportivo Nazionale: **Izzi**, *«per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento gravemente antisportivo ed, invero, aver tentato di aggredire l'Ufficiale A della società il Giovinetto e, nel contempo, aver rivolto allo stesso parole offensive ed irrispettose; per avere altresì, sempre al termine della gara, prima della premiazione, tentato di aggredire fisicamente il Presidente Regionale Sig. Sandro Pagaria, aggressione che falliva per il tempestivo intervento da parte di alcune persone presenti; ed ancora per aver proferito parole*

*irriguardose, gravemente offensive e lesive della onorabilità di quest'ultimo», fino al 27 luglio 2021 e **Settembre**, «perché a seguito dello spiacevole episodio accaduto prima della premiazione, anch'egli inveiva nei confronti del Presidente Regionale, difendendo e confermando le affermazioni del Sig. Pierandrea Izzi» fino al 27 dicembre 2021.*

Le condotte loro contestate in questa sede sub specie degli artt. 1, comma 2; 9, lett. l) e 16, lett. f) e h) del RGD; 2 e 7 del CCS del CONI, riguardano, in sintesi, proprio il fatto di aver tentato di aggredire il sig. Sandro Pagaria, Presidente del Comitato Regionale siciliano, e di avergli rinfacciato, attraverso l'epiteto diretto, ovvero i riferimenti a un «*fenomeno*», un «*avvenimento*» o un «*momento*», il comportamento «*mafioso*» da lui asseritamente serbato nell'organizzazione dell'evento sportivo in corso, e coincidono pedissequamente, di conseguenza, sotto il profilo storico, con quelle che già furono oggetto del provvedimento disciplinare precedentemente irrogato dal Giudice Sportivo di questa Federazione in data 27 maggio 2021, il quale applicò a entrambi la sanzione della squalifica per periodi diversificati in ragione della diversa gravità delle loro rispettive condotte.

Nella vicenda *de qua* i sigg.<sup>ri</sup> Alfio Settembre e Pierandrea Izzi sono stati deferiti, quindi, per i medesimi fatti in relazione ai quali furono già sanzionati dal Giudice Sportivo Nazionale, né dalla - pur ampia e articolata - istruttoria dibattimentale svolta sono emersi fatti nuovi o particolari diversi rispetto a quelli già contemplati e sanzionati nel contesto di detto provvedimento, tali da potersi configurare l'emergenza di un *aliquid novi* autonomamente sanzionabile.

All'interno d'un medesimo ordinamento federale non è consentito, tuttavia, come noto, adottare nei confronti dei propri tesserati più sanzioni che abbiano a oggetto lo stesso fatto posto a carico della medesima persona <sup>1</sup>; a tale proposito i principi della giustizia sportiva si conformano all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione <sup>2</sup>, che connota il divieto di *bis in idem* alla stregua d'una clausola generale dell'ordinamento giuridico nazionale, valida in ogni suo ambito, finalizzata a scongiurare la moltiplicazione dei giudizi e delle sanzioni, con conseguente insorgenza di potenziali conflitti pratici di giudicati.

---

<sup>1</sup> V., sul punto, *a contrariis*, Collegio di Garanzia dello Sport, sentenza n° 60 del 2016, la quale ha escluso che potesse pronunciarsi l'improcedibilità dell'azione disciplinare nel caso in cui due giocatori di bridge che, già sanzionati dalla federazione europea E.B.L., lo erano stati anche dalla Federazione nazionale di appartenenza per il medesimo fatto, non trattandosi, appunto, d'un *bis in idem* endofederale.

<sup>2</sup> Cfr., in argomento, Cass. S.U., sent. n° 34655 del 28 giugno 2005, *Donati*.

Né può desumersi il contrario, come sostenuto in sede di discussione dal Procuratore Federale, in ragione del solo fatto che gli illeciti vengano contestati, nei differenti contesti disciplinari, con riferimento a un diverso titolo (ossia a una differente qualificazione giuridica) <sup>3</sup>, poiché, ai fini dell'operatività del divieto è sufficiente che le due (o più) fattispecie in contestazione coincidano e si sovrappongano fra loro sotto il profilo della descrizione fattuale <sup>4</sup>.

### P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, assorbita ogni altra eccezione formulata o considerazione espressa dalle parti:

- dichiara **improcedibile**, pertanto, per i motivi che precedono, **l'azione disciplinare** esercitata nei confronti dei sigg.<sup>ri</sup> Pierandrea Izzi e Alfio Settembre in relazione a tutte le fattispecie di illecito loro contestate, **perché la stessa non poteva essere iniziata o proseguita**;
- riserva il deposito della motivazione in gg. 10, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni;
- incarica la Segreteria affinché ne comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati e ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, si provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare sollecitamente gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, in via telematica e presso la sede della Federazione, il 18 febbraio 2022.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Membro Componente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Membro Componente

---

<sup>3</sup> Il paradigma che determina l'ambito di applicazione del *ne bis idem* va individuato, infatti, nell'art. 649 c.p.p., il quale stabilisce che «*l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze*».

<sup>4</sup> Sulla base di tali considerazioni, ad esempio, la III sezione della Corte Federale d'Appello FIGC (C.U. n. 68/CFA 2018 -2019 del 14 settembre 2018 c/ USD Pietrasanta Calcio 1911), ha ritenuto fondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare instaurata innanzi al Tribunale federale per responsabilità oggettiva della società ex art. 4, comma 2 C.G.S., in ragione del fatto che la medesima condotta (aver consentito a un calciatore squalificato di disputare una gara di Coppa Italia) risultava essere stata già sanzionata, a diverso titolo, dal Giudice Sportivo Territoriale.